

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732.

(Conferma TAR Abruzzo – Pescara, 5 novembre 1993, n. 537).

È illegittima la deliberazione della Commissione elettorale circondariale, circa la ammissione di una lista di candidati, assunta con la partecipazione di un componente che la abbia sottoscritta.

È legittima la presentazione non sottoscritta del programma amministrativo, di cui all'art. 3 della l. 25 marzo 1993, n. 81.

La norma di cui all'art. 33, primo comma, lettera b), ultimo periodo, del T.U. n. 570 del 1960 (divieto di riprodurre nei contrassegni immagini o soggetti di natura religiosa) deve essere interpretata in senso restrittivo.

È legittima la dichiarazione di accettazione della candidatura di data posteriore a quella di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

Nessuna norma prevede che la data di accettazione delle candidature debba essere necessariamente anteriore a quella di autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

È legittimo, nella raccolta delle sottoscrizioni delle candidature, l'uso di modelli non ufficiali.

Omissis. Non può ragionevolmente dubitarsi che la Commissione elettorale circondariale debba compiere le operazioni di sua pertinenza con la massima possibile obiettività e serenità. Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha ritenuto invalidante la presenza di ..., sottoscrittore della lista "...", alle operazioni con cui il predetto organo ha assunto le proprie determinazioni sull'ammissione delle varie liste presentate alla competizione elettorale di che trattasi.

È vero che, come sottolineano gli appellanti, manca nella fattispecie una specifica norma di legge che preveda tale circostanza come causa di incompatibilità.

Tuttavia, anche per gli organi collegiali per i quali l'ordinamento positivo non dispone espressamente circa l'astensione dei componenti vale il principio generale (desumibile dai precetti delle leggi che tale obbligo impongono in determinate ipotesi) che chi ha un interesse alla deliberazione deve astenersi.

Le varie norme che regolano sporadicamente l'astensione dei membri di taluni organi collegiali amministrativi la cui posizione viene a trovarsi in situazione di incompatibilità con la funzione da svolgere debbono, infatti essere considerate non come isolate enunciazioni di proposizioni particolari, ma come applicazioni di un principio generale.

Ora, appare inconfutabile che la circostanza che un membro della Commissione elettorale circondariale abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista non dà sufficiente affidamento che lo stesso possa svolgere le sue funzioni con quelle garanzie di neutralità ed imparzialità che, necessarie in qualsiasi attività amministrativa, maggiormente s'impongono nel procedimento elettorale, in una fase tanto delicata quale l'ammissione delle liste alla competizione.

E la partecipazione del componente che sia stato sottoscrittore di una lista è illegittima, non solo quando la Commissione esamini la lista sottoscritta, ma anche quando deliberi in ordine all'ammissione delle altre liste, perché anche in questa ipotesi l'interesse, attesa la posizione concorrenziale esistente fra le varie liste, potrebbe condizionare la decisione.

Nemmeno rileva la circostanza che i poteri di cui gode al riguardo la Commissione siano ristretti ed un mero riscontro formale, perché esso postula valutazioni e giudizi che, a prescindere dal rilievo che non sempre risultano ancorati a criteri rigorosamente meccanicistici o automatici, devono essere espressi da soggetti in posizione di assoluta ed evidente imparzialità (e, del resto, questa Sezione, con decisione 19 dicembre 1980 n. 989, ha già riconosciuto che un obbligo di astensione possa sussistere a carico dei componenti della Commissione di che trattasi).

Né vale obiettare, come fanno gli appellanti, che in tal modo si viene a limitare il diritto del componente la Commissione elettorale circondariale di farsi sottoscrittore di una lista. Tale diritto (come gli altri diritti elettorali del componente la citata Commissione, che, ad esempio, può liberamente presentare la sua candidatura a Sindaco o a Consigliere comunale in un Comune della circoscrizione), non subisce – allo stato – alcuna limitazione ed il suo esercizio è e resta del tutto legittimo, ma comporta che il sottoscrittore di una lista debba poi astenersi dal partecipare alle operazioni della Commissione, quando questa decide sull'ammissibilità delle liste alla competizione elettorale.

Omissis. - Infondata è, infine, anche la censura riproposta con il quarto motivo del ricorso incidentale, relativa alla violazione dell'art. 3 legge n. 81 del 1993, determinata dalla circostanza che il programma amministrativo allegato alla lista civica "... " non è stato sottoscritto.

La norma non prescrive che il programma amministrativo della lista (da affiggere all'albo pretorio) debba essere sottoscritto, essendo sufficiente il semplice fatto della presentazione del documento (che non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici) con la lista dei candidati a garantire la sua riferibilità alla lista stessa.

Omissis. - Ai sensi dell'art. 33 del T.U. n. 570 del 1960, la Commissione circondariale deve ricusare "i contrassegni riproductenti immagini o soggetti di natura religiosa", siccome, limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini ed i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall'intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia, più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell'originale. Nella fattispecie, al contrario, nell'immagine contenuta nel contrassegno della lista "... " il Collegio ravvisa soltanto la generica rappresentazione di un combattente armato di spada.

Omissis. - Viene per prima riproposta, nei termini di cui appresso, la censura denunciante la violazione dell'art. 20 quinto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, in relazione all'art. 3 L. 25 marzo 1993 n. 81. Al riguardo, gli appellanti incidentali deducono che è mancato il necessario collegamento tra le sottoscrizioni dei presentatori e le candidature, in quanto, alla data di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori delle liste ammesse, non tutti i relativi candidati avevano accettato la loro candidatura.

La censura è infondata.

E' indubbio che la lista, per essere ammessa, deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di tutti i candidati, ma non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista, potendo intervenire anche successivamente.

In quest'ultima situazione (a parte la responsabilità nei confronti di chi fosse stato presentato come candidato a sua insaputa) v'è solo il rischio che la lista, ove poi non intervengano tempestivamente tutte le accettazioni dei candidati, non potrà essere ammessa a partecipare alla competizione elettorale.

Il Collegio non può, quindi, condividere l'assunto degli appellanti incidentali che dalla posteriorità dell'accettazione di talune candidature rispetto alla data di sottoscrizione delle liste vorrebbero desumere che i sottoscrittori, per effetto di tale circostanza, all'atto della sottoscrizione, non fossero a conoscenza dell'intera lista dei candidati.

Omissis. - Con il secondo motivo di appello incidente viene dedotta la violazione degli artt. 28 D.P.R. n. 570 del 1960 e 20 D.P.R. n. 361 del 1957, in quanto i moduli utilizzati per la presentazione delle liste non sono conformi a quelli ministeriali.

La censura è infondata.

Nessuna norma prescrive l'utilizzazione, a pena di inammissibilità, dei modelli ufficiali (predisposti evidentemente per facilitare le operazioni e prevenire l'omissione dei dati richiesti dalla legge). Ma non può ammettersi che una lista debba essere esclusa per il solo fatto di avere adoperato modelli diversi da quelli ufficiali.

Omissis.